

***D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81e s.m.i.***  
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Applicazione TITOLO I, Capo III, Sezione II,  
artt. 28 e 29, del D.Lgs. 81/08

Azienda:



**GRUPPO INCONTRO**  
**Società Cooperativa Sociale**

Via San Biagio in Cascheri,114 – Pistoia (PT)

**ALLEGATO 01**  
**LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN**  
**FASE DI ALLATTAMENTO**

01	Nuova elaborazione Documento specifico	20/09/2023

 <p>Gruppo incontro SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</p>	<b>GRUPPO INCONTRO - Società Cooperativa Sociale</b> Via San Biagio in Cascheri,114 – Pistoia (PT)
	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Applicazione TITOLO I, Capo III, Sezione II, artt. 28 e 29, del D.Lgs. 81/08
	<b>LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN FASE DI ALLATTAMENTO</b>

## PREMESSA

Il presente documento costituisce parte integrante del fascicolo generale di Valutazione dei Rischi. Nello specifico, trattasi della valutazione afferente alle modalità operative e comportamentali riferite alle lavoratrici in età fertile, in stato di gravidanza e/o nel periodo succedaneo al parto, ai fini di individuare la compatibilità tra le attività ordinariamente svolte e le condizioni di sicurezza ed incolumità sancite dal D.Lgs. 151/2001 e dal D.Lgs. 115/2003.

Si riporta di seguito tabella riassuntiva della casistica di astensione da lavoro per gravidanza, contemplata da tali decreti.

	<b>RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE</b>	<b>IN GRAVIDANZA</b>	<b>PUERPERIO</b> (fino a sette mesi dopo il parto)
<b>POSTURE E POSIZIONI DI LAVORO ASSUNTE NEL TURNO LAVORATIVO</b>	Attività in postura eretta prolungata (se supera metà dell'orario lavorativo)	Vietato	Consentito
	Attività in posizione seduta fissa	Divieto a partire dalla fine del sesto mese di gestazione	Consentito
	Ripetuti piegamenti e rotazione del busto	Divieto	Consentito
	Lavori su scale, impalcature e pedane	Divieto	Consentito
<b>RISCHI FISICI</b>	Esposizione a rumore	Divieto se il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX) è $\geq$ di 80 Db	Divieto se il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX) è $\geq$ di 85Db
	Lavoro a bordo di mezzi di trasporto (aereo, autobus, muletti...)	Vietato	Consentito
	Lavoro con utilizzo di utensili comportanti vibrazioni o scuotimenti (Vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio)	Vietato	Divieto qualora il livello di esposizione sia $\geq$ livello di azione.
	Lavoro con utilizzo di attrezzature comportanti vibrazioni o scuotimenti (Vibrazioni trasmesse al corpo intero)	Vietato	Divieto qualora il livello di esposizione sia $\geq$ livello di azione.
	Lavoro con macchina mossa a pedale	Vietato	Non c'è divieto
	Mansione con esposizione a sollecitazione termiche estreme (ambienti severi caldi o severi freddi) e/o esposizione a sbalzi termici $>10^{\circ}\text{C}$	Vietato	Vietato
	Esposizione a discomfort termico	In relazione alla valutazione del rischio	In relazione alla valutazione del rischio
	Esposizione a radiazioni non Ionizzanti	Vietato	Divieto se l'esposizione è superiore ai livelli di azione stabiliti dalla normativa vigente all' art. 208 D.lgs. 81/2008.
	Radiazioni ottiche	Vietato	In relazione alla Valutazione
	Esposizione a radiazioni Ionizzanti	Vietato	Vietato

 <p>Gruppo incontro SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</p>	<b>GRUPPO INCONTRO - Società Cooperativa Sociale</b> Via San Biagio in Cascheri,114 – Pistoia (PT)
	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Applicazione TITOLO I, Capo III, Sezione II, artt. 28 e 29, del D.Lgs. 81/08
	<b>LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN FASE DI ALLATTAMENTO</b>

	RISCHI PRESENTI/ OPERAZIONI SVOLTE	IN GRAVIDANZA	PUERPERIO (fino a sette mesi dopo il parto)
<b>RISCHI CHIMICI</b>	RISCHIO CHIMICO (Titolo IX D.lgs. 81/08)	Vietato	Vietato
	AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	Vietato	Vietato
<b>RISCHI BIOLOGICI</b>	RISCHIO BIOLOGICO	Vietato	Vietato
<b>RISCHI ERGONOMICI E CORRELATI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</b>	Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori	Divieto se per l'entità del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria	Divieto se per l'entità del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria
	Movimentazione manuale dei carichi (trasporto, sollevamento, sostegno, deposizione, spinta, traino, e spostamento pesi)	Vietato	Divieto se per l'entità del rischio è attivata la sorveglianza sanitaria
	Sforzi fisici – colpi –urti	Vietato	Consentito
	Rischio reazioni improvvise e violente	Vietato	Vietato
<b>LAVORO NOTTURNO</b>	LAVORO NOTTURNO	Vietato	Divieto. Fino al compimento di un anno di età del bambino
<b>STRESS LAVORO CORRELATO</b>	STRESS LAVORO CORRELATO	Divieto se il rischio è valutato superiore "a basso"	Divieto se il rischio è valutato superiore "a basso"

## VALUTAZIONE

### 1. FATTORI DI RISCHIO PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA, PUERPERE O IN FASE DI ALLATTAMENTO

Il D.Lgs. 151/01 "disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", prescrive "misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti".

Una particolare attenzione viene rivolta dal datore di lavoro alla valutazione della mansione delle lavoratrici in età fertile, così da attuare misure di prevenzione e protezione volte alla loro effettiva tutela ed alla limitazione al minimo possibile dei rischi connessi a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri eventualmente presenti in Azienda, nonché all'ambiente di lavoro in cui essa opera. E' infatti possibile che la mansione in quanto tale non esponga la lavoratrice a fattori di rischio specifici, ma che le condizioni ambientali siano tali per cui fattori di rischio derivanti da altre attività aziendali coinvolgano l'interessata, seppure in misura ridotta.

 <p>Gruppo incontro SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</p>	<b>GRUPPO INCONTRO - Società Cooperativa Sociale</b> Via San Biagio in Cascheri,114 – Pistoia (PT)
	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> <b>Applicazione TITOLO I, Capo III, Sezione II, artt. 28 e 29, del D.Lgs. 81/08</b>
	<b>LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN FASE DI ALLATTAMENTO</b>

Con riguardo all'eventuale caso dello stato di gravidanza, l'obiettivo è in sostanza quello di eliminare o, comunque, contenere il rischio per la donna, in modo che si possa immediatamente intervenire quando la lavoratrice dovesse informare il datore di lavoro del suo nuovo stato.

Il datore di lavoro mette a disposizione delle lavoratrici servizi igienici adeguati ed appropriati, nonché dispositivi di protezione individuali ed idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; provvede, inoltre, a che i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati e sottoposti a regolare manutenzione, controllo e pulizia prima di ogni utilizzo.

E' cura del datore di lavoro assicurare che gli addetti abbiano ricevuto una formazione ed informazione adeguata riguardo i rischi a cui sono esposti, alle precauzioni da adottare per evitare l'esposizione, alle misure igieniche da osservare, alla necessità di indossare indumenti e dispositivi di protezione individuali.

Per quanto riguarda la possibile esposizione delle lavoratrici in età fertile, delle gestanti, delle puerpere e delle lavoratrici in periodo di allattamento alle mansioni faticose, pericolose od insalubri vietate nel ciclo lavorativo dell'azienda è presente quanto indicato nelle tabelle seguenti.

## 2. TUTELA DELLE LAVORATRICI E DELLA MATERNITA'

Il punto di riferimento rimane l'articolo 3 della L. n° 1204/71: *“E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi (si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carrelli a ruote su strada o su guida e al sollevamento dei pesi compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa) nonché ai lavori pericolosi faticosi ed insalubri”.*

L'errore da evitare, è quello di limitarsi a valutare la mansione specifica e non anche la condizione dell'ambiente di lavoro in cui si opera in quanto, come si è già detto, la mansione di per sé potrebbe non esporre a rischi, ma la lavoratrice potrebbe essere soggetta a fattori di rischio derivanti da altre attività aziendali che la coinvolgono almeno in parte.

Qualora a seguito della valutazione permangano le condizioni di divieto previste dalla normativa, il Datore di lavoro potrà intervenire secondo le seguenti possibilità:

- cambiare la collocazione della postazione di lavoro (se i rischi derivassero da fattori ambientali);
- cambiare la mansione o l'orario di lavoro [in tal caso il Datore di lavoro dovrà darne informazione all'Ispettorato del Lavoro o all'Azienda USL Usl (Ufficio PISLL – Prevenzione Igiene Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) competenti per territorio].

Qualora nessuna di queste due condizioni potesse essere attuata, ferma restando l'immediata applicazione delle azioni di tutela effettiva, si arriverà alla sospensione anticipata della lavoratrice interessata, a seguito dell'accertamento e della disposizione da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

In tutti questi casi, le lavoratrici sono tutelate dalle norme previste in particolare dalla L. 1204/71 e dal D. L.gs. 151/01, ma ricorrono facilitazioni anche per l'Azienda. Le tabelle che seguono rappresentano le categorie di rischio contenute nell'Allegato C del D.Lgs. 151/2001.

AGENTI	TIPOLOGIA DI RISCHI	DESCRIZIONE e MISURE PREVENTIVE ORDINARIE	PROVVEDIMENTI SPECIFICI IN CASO DI GESTANTI
RISCHIO da AGENTI FISICI considerabili lesivi del feto o in grado di provocare il distacco della placenta	Colpi, vibrazioni meccaniche, lesioni, tagli, abrasioni, scottature	<p>MANSIONI: TUTTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attenersi alle procedure</li> <li>• Evitare affollamenti di luoghi angusti quali corridoi e disimpegni.</li> <li>• In caso di utilizzo di utensili ed elettrodomestici, attenersi alle modalità previste dai costruttori.</li> <li>• In caso di utenti e/o assistiti con problemi comportamentali generanti potenziale rischio di aggressione, organizzare le attività in modo che siano sempre presenti contemporaneamente almeno due operatori.</li> </ul>	<p>MANSIONI: TUTTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione meccanica delle parti di apparecchiature, strutture fisse o mobili in grado di produrre danno.</li> <li>• Vietate tutte le operazioni che prevedono utilizzo di strumenti da taglio ed utensili vibranti..</li> <li>• In relazione alla particolare tipologia di utenza delle strutture, si evidenzia per tutte le mansioni un rischio residuo di aggressione, con potenziali effetti lesivi per il feto o per la puerpera.</li> </ul>
	Rumore	<p>MANSIONI: TUTTE</p> <p>La tipologia dell'attività e le modalità di prestazione dei servizi non sono tali da produrre livelli di esposizioni significativi [sia giornalieri che settimanali, comunque MAI SUPERIORI ad 80 dB(A)]</p>	<p>MANSIONE: TUTTE</p> <p>Non sussistono particolari condizioni di rischio da esposizione a sorgenti sonore</p>
	Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti	Non presenti	N.A.
	Sollecitazioni termiche	<p>MANSIONI: TUTTE</p> <p>Gli sbalzi termici sono presenti soprattutto nel periodo invernale, in funzione del cambiamento di ambiente ed in particolare nel passaggio dall'interno all'esterno dei locali di lavoro. In genere, il disagio è evitabile indossando idonei indumenti</p>	<p>MANSIONI: TUTTE</p> <p>Organizzare le attività in modo che le lavoratrici gestanti permangano all'interno delle sedi di assegnazione per l'intero turno lavorativo</p>
	Movimenti e posizioni di lavoro scorrette	<p>MANSIONI: TUTTE</p> <p>Le attività possono comportare lo stazionamento in piedi per periodi significativi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di sedie e sgabelli a norma.</li> <li>• Raccomandazione di non mantenere la postura eretta ininterrottamente per periodi continuativi superiori a un'ora, interrompendo l'attività con pause destinate a lavorazioni diverse in posizione non eretta.</li> </ul>	<p>MANSIONI: TUTTE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vietati i lavori che comportano lo stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro, o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.</li> </ul>

AGENTI	TIPOLOGIA DI RISCHI	DESCRIZIONE e MISURE PREVENTIVE ORDINARIE	PROVVEDIMENTI SPECIFICI IN CASO DI GESTANTI
RISCHIO da AGENTI FISICI considerabili lesivi del feto o in grado di provocare il distacco della placenta	Movimentazione manuale carichi pesanti: rischio di lesioni dorso-lombari.  Urti con materiali in fase di sollevamento e movimentazione: rischio di infortuni da schiacciamento	MANSIONI: TUTTE <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare il peso del carico sollevato (non superiore a 15 Kg).</li> <li>• Sollevare correttamente (schiena dritta, gambe leggermente divaricate, ginocchia flesse per ricevere lo sforzo di sollevamento, baricentro del carico e della persona vicini).</li> <li>• Organizzare lo stoccaggio</li> <li>• Verificare gli spazi</li> </ul>	MANSIONE: TUTTE <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limitare lo spostamento/ sollevamento di oggetti di peso anche inferiore al limite consentito.</li> <li>• Vietare il sollevamento di oggetti da terra anche di peso modesto, comunque comportanti flessioni incongrue con lo stato dell'interessata</li> </ul>
RISCHIO da AGENTI BIOLOGICI delle categorie di rischio da 2 a 4 che mettano in pericolo la salute della gestante e del nascituro	In tutte le situazioni di promiscuità con soggetti infetti o comunque di particolare esposizione ad agenti biologici	MANSIONI: TUTTE <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono state individuate tutte le fonti di esposizione ad agenti biologici; la riduzione del rischio viene operata sia con l'adozione di idonee procedure (contenute nel fascicolo del rischio biologico consegnato ai dipendenti), sia con l'utilizzo di idonei D.P.I.</li> <li>• Il personale è stato addestrato ed informato</li> </ul>	MANSIONI: TUTTE Vietata la partecipazione delle gestanti alle fasi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pulizia dei locali</li> <li>• gestione lavanderia</li> <li>• attività infermieristica ed assistenziale agli utenti</li> <li>• prelievi di liquidi biologici</li> </ul>
RISCHIO da AGENTI CHIMICI che mettano in pericolo la salute della gestante e del nascituro	Esposizione da uso di detersivi, sanificanti, disinfettanti e prodotti per le pulizie in genere  Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo	MANSIONI: TUTTE QUELLE CHE PREVEDONO ATTIVITA' DI PULIZIA O GESTIONE DELLA LAVANDERIA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio delle caratteristiche dei prodotti e dotazione delle relative schede di sicurezza agli utilizzatori</li> <li>• Uso di dpi (guanti e occhiali)</li> <li>• Aerazione dei locali</li> <li>• Divieto di travaso di prodotti.</li> </ul>	MANSIONI: TUTTE Vietata la partecipazione a qualunque titolo delle gestanti alle fasi di pulizia dei locali e alla gestione lavanderia.
	Sostanze cancerogene e mutagene, etichettate H350, H350i, H351, H340, H341, che figurano nell'Allegato VI al Regolamento CLP	Non presenti	N.A.
	Mercurio e suoi derivati	Non presenti	N.A.
	Monossido di carbonio	Non presente	N.A.

	<b>GRUPPO INCONTRO - Società Cooperativa Sociale</b> Via San Biagio in Cascheri,114 – Pistoia (PT)
	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> Applicazione TITOLO I, Capo III, Sezione II, artt. 28 e 29, del D.Lgs. 81/08
	<b>LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN FASE DI ALLATTAMENTO</b>

AGENTI	TIPOLOGIA DI RISCHI	DESCRIZIONE e MISURE PREVENTIVE ORDINARIE	PROVVEDIMENTI SPECIFICI IN CASO DI GESTANTI
LAVORO NOTTURNO	Effetti a breve termine: sonnolenza diurna, perdita di concentrazione, aumento rischio infortuni.  Effetti a lungo termine: declino cognitivo, alterazioni cardiovascolari, irregolarità cicli mestruali per le lavoratrici, prematurità e nascite sottopeso per le gestanti	MANSIONI: TUTTE QUELLE CHE PREVEDONO ATTIVITA' NOTTURNE ANCHE EPISODICHE A GARANZIA DI ASSISTENZE CONTINUE AGLI UTENTI <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effettuazione di pause durante il turno e riduzione dei carichi di lavoro.</li> <li>• Rotazione e diversificazione del personale in modo da diluire l'onere prestazionale dei singoli operatori coinvolti.</li> </ul>	MANSIONI: TUTTE <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vietata la partecipazione a qualunque titolo delle gestanti ad attività lavorative in orario compreso tra le 24.00 e le 6.00.</li> </ul>

### 3. INDICAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN FASE DI ALLATTAMENTO

Sulla base della valutazione del rischio effettuata ai sensi dell'art.11, co.1,T.U. 151/2001, si individuano per le varie mansioni all'interno delle unità operative e strutture aziendali, condizioni di lavoro e/o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino in quanto comportanti

- una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro
- rischio aggressione con potenziali effetti lesivi per il feto o la puerpera
- rischio biologico residuo

Pertanto, per le eventuali lavoratrici che informeranno il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza, in caso di impossibilità di variazione ancorché temporanea di mansione, a seguito dell'accertamento, richiesto dalla stessa lavoratrice o dal datore di lavoro, da parte dell'Ispettorato del Lavoro o dell'azienda USL U.F. PislI competenti per territorio, sarà disposta l'astensione anticipata dal lavoro ai sensi dell'Art. 17, co.2, lettere b) e c) del T.U. 26/03/2001 . n. 151.

Il datore di lavoro	RSPP	RLS	Medico Competente
			